

Pubblicazioni di matrimonio

Ufficio: Settore Servizi Demografici- Servizio Stato Civile - Ufficio Matrimoni

Referente: CERUTTI Stefania – TURELLO Daria

Responsabile: BISSOLINO Maria Metella

Indirizzo: Largo Scapaccino n. 5

Telefono: +39 0141 399607 399606

Fax: +39 0141 399609

Email: m.bissolino@comune.asti.it

s.cerutti@comune.asti.it

d.turello@comune.asti.it

Posta elettronica certificata (PEC): protocollo@cert.comune.asti.it

orario di apertura: dal lunedì al venerdì : ore 8.30 - 12.30

dal lunedì al giovedì : ore 14 – 16 su appuntamento

sabato : ore 8,30 - 11

Il matrimonio è preceduto dalla pubblicazione, che comporta l'accertamento dell'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio e la pubblicità-notizia del matrimonio affinché chiunque ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che sono di impedimento al matrimonio, possa opporsi.

La pubblicazione di matrimonio è obbligatoria per i cittadini italiani (di cui almeno uno residente ad Asti) e per i cittadini stranieri (di cui almeno uno residente o domiciliato in Asti) interessati a contrarre matrimonio civile o religioso (concordatario o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano);

Modalità di richiesta

Sia per il matrimonio civile che per il matrimonio religioso, gli sposi (o persona incaricata per mezzo di procura speciale non autenticata-**LINK**) devono presentare richiesta di pubblicazione.

Documentazione da presentare

- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Eventuale procura speciale non autenticata, come sopra indicato;
- La richiesta di pubblicazione da parte del Parroco (per il matrimonio concordatario) o del ministro di culto unitamente al relativo decreto di nomina (per i culti acattolici ammessi nello Stato Italiano);

Casi particolari:

- per il minorenne che ha compiuto 16 anni e non ancora 18 occorre presentare copia del provvedimento di ammissione al matrimonio da parte del Tribunale dei Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta (Corso Unione Sovietica n. 325 – tel. 011/6195701);
- per la donna in stato libero da meno di 300 giorni (per vedovanza o per sentenza di divorzio pronunciata all'estero o per matrimonio annullato dall'autorità ecclesiastica) occorre presentare copia dell'autorizzazione al matrimonio da parte del Tribunale di Asti (Via Govone n. 5 – tel. 0141-388111);
- per coloro che siano legati tra loro da vincoli di parentela o affinità (zio/a, nipote, cognato/a) occorre presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio da parte del Tribunale di Asti.

I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta al matrimonio rilasciato dalla competente Autorità straniera (art. 116 codice civile), nel quale sia indicato che in base alla legge del Paese di appartenenza non vi sono ostacoli alla celebrazione del matrimonio: se rilasciato in Italia, la firma dell'addetto consolare deve essere legalizzata dalla Prefettura (Piazza Alfieri n. 30).

Il nulla osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o ufficio consolare dell'Ambasciata d'Italia).

- Lo straniero che sia stato riconosciuto "RIFUGIATO POLITICO" deve presentare:

1) certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento);

2) copia atto di notorietà con due testimoni effettuato presso il Tribunale, da cui risulti l'assenza di impedimenti al matrimonio;

3) documento di viaggio attestante lo status di rifugiato politico;

Iter procedura

Il giorno della richiesta di pubblicazione i nubendi devono essere presenti personalmente o per il tramite di persona incaricata con procura speciale non autenticata.

Lo straniero che non conosce la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete (maggiormente di età e munito di documento di identità in corso di validità) sia al momento della richiesta di pubblicazione che al momento della celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria.

Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà :

1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco (nel caso di matrimonio concordatario);
2. autorizzazione per il Ministro di Culto (nel caso di matrimonio acattolico).

Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile, vedi scheda "Prenotazione Sala Matrimoni".

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altro Comune italiano devono farne richiesta (in bollo) al Sindaco. A pubblicazione avvenuta, l'ufficio invierà la richiesta al Sindaco del Comune scelto per la celebrazione del matrimonio.

Costi

Agli sposi verrà chiesto il corrispettivo di una marca da bollo € 14,62 se entrambi sono residenti ad Asti, di due marche da bollo per un totale di € 29,24 se uno dei due è residente in altro Comune.

Se il matrimonio è celebrato in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, verrà chiesto l'importo di un'ulteriore marca da bollo per la richiesta.

Tempi

L'atto di pubblicazione è affissa on-line sul sito internet del Comune di Asti per 8 giorni consecutivi (salvo termini più brevi autorizzati dal Tribunale): trascorsi altri 3 giorni per le eventuali opposizioni, il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni (in caso contrario la pubblicazione decade e si considera come non avvenuta).

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

Il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali degli sposi, in mancanza di scelta, è quello della comunione dei beni (art. 159 codice civile); in alternativa, gli sposi possono dichiarare nell'atto di matrimonio di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni (art. 162 codice civile) previo preavviso:

1. all'ufficiale dello stato civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.

Allo stesso modo i cittadini stranieri possono dichiarare nell'atto di matrimonio di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni (art. 162 codice civile) con le modalità di cui sopra, oppure di scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali (art. 30 legge n. 218/95 "Riforma diritto internazionale privato").

E' possibile stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico davanti al notaio, sia prima che dopo il matrimonio: il notaio trasmetterà copia dell'atto al Comune di celebrazione del matrimonio per l'annotazione.

Gli sposi potranno chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso) il rilascio del libretto internazionale di famiglia.

